



Provincia di Cremona

Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 6 del 19 febbraio 2024

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AREE OMOGENEE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il territorio della Provincia di Cremona si articola in aree omogenee di ambito sovracomunale secondo caratteristiche geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche.
2. Le aree omogenee costituiscono l'ambito entro il quale vengono favoriti lo svolgimento delle funzioni provinciali e l'attuazione del processo di aggregazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, mediante convenzioni, Unioni di Comuni o fusioni di Comuni, secondo le disposizioni proprie di cui al D. Lgs. n. 267/00.
3. Le aree omogenee sono strumenti di consultazione, interlocuzione e di coordinamento con gli organi provinciali, il cui raccordo territoriale può essere delegato ai singoli consiglieri.
4. Le aree omogenee costituiscono l'ambito nel quale la provincia in particolare:
 - imposta, quanto alle proprie funzioni fondamentali o delegate, la programmazione inerente alle aree medesime;
 - promuove la collaborazione con i comuni e tra i comuni in forma associata;
 - sviluppa la progettazione di sistemi coordinati di servizi pubblici;
 - sviluppa forme di coordinamento territoriale nell'ambito del proprio PTCP;
 - *sviluppa* forme di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per lo sviluppo ed il rafforzamento delle gestioni associate delle funzioni comunali.
5. L'organizzazione, il funzionamento e le attività dell'Area omogenea sono disciplinate dal presente regolamento, dallo Statuto della Provincia di Cremona, dalle leggi dello Stato e dalla Regione.

ART. 2 – RAPPRESENTANTI DELL'AREA OMOGENEA

1. Rappresentano l'Area omogenea: l'Assemblea dei Sindaci dell'area omogenea e il Presidente.
2. La prima riunione delle assemblee delle aree omogenee è convocata dal Presidente della Provincia. In tale occasione si provvederà all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 3 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo, consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione, allo sviluppo, al controllo, nonché all'individuazione di percorsi di funzione proprie dei comuni.
2. L'Assemblea dei sindaci dell'Area omogenea è composta dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso nell'Area omogenea di riferimento. In caso di assenza o impedimento del sindaco egli può delegare il Vice Sindaco o un Assessore del proprio Comune. Ogni componente dell'Assemblea può delegare un altro componente a rappresentarlo.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta di almeno 1/5 dei componenti.
4. L'ordine del giorno della Assemblea viene inviato a tutti i componenti in via telematica, almeno otto giorni prima della seduta.
5. Le votazioni nella Assemblea si svolgono in modo palese ed ogni Sindaco rappresenta un voto.
6. La seduta si ritiene valida con almeno la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

ART. 4 - IL PRESIDENTE

1. Nella prima seduta l'Assemblea dell'area omogenea nomina un Presidente e un Vice Presidente tra i propri componenti con i voti dei Sindaci che rappresentino la maggioranza assoluta in prima

votazione e, nel caso in cui questa non fosse raggiunta, a maggioranza relativa dei presenti in seconda votazione. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di candidature presentate all'inizio della seduta.

2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di avvicendamento amministrativo nell'arco dei tre anni, si renderà necessaria una nuova elezione.

3. Il Presidente convoca e dirige l'Assemblea e la rappresenta nei rapporti con gli altri enti pubblici e con i privati.

4. Il Presidente dell'Assemblea svolge la funzione di Presidente del Collegio di rappresentanza dell'Area omogenea.

5. Non è prevista alcuna indennità o gettone di presenza.

ART. 5 – IL COLLEGIO DI RAPPRESENTANZA

1. Su proposta del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci nomina il Collegio di rappresentanza dell'Area omogenea, composto da un minimo di sei e un massimo di otto membri scelti tra i componenti dell'Assemblea. La composizione del Collegio di rappresentanza dovrà garantire la rappresentanza dei Comuni con riferimento alle diverse classi dimensionali e agli ambiti territoriali di cui l'Area è composta.

2. Il Collegio di rappresentanza rimane in carica per anni tre dalla loro elezione. Nel caso di avvicendamento amministrativo nell'arco dei tre anni, ad eccezione del Presidente per il quale si renderà necessaria nuova elezione, il subentro nel Collegio di rappresentanza avverrà secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Collegio di rappresentanza ha il compito di dare atto alle decisioni espresse dall'Assemblea, approfondirne temi, orientamenti ed indirizzi espressi, elaborare conseguenti azioni e iniziative da condividere con il fine di promuovere il principio di coesione e di programmazione territoriale.

4. Ad ogni membro della Collegio di rappresentanza spetta il coordinamento di uno specifico ambito di azione territoriale.

5. Le votazioni nel Collegio di rappresentanza si svolgono in modo palese ed ogni componente rappresenta un voto.

6. Il Presidente convoca il Collegio di rappresentanza con preavviso di almeno tre giorni e trasmettendo l'ordine del giorno, che può essere integrato e modificato durante la seduta stessa.

7. La seduta del Collegio di rappresentanza si ritiene valida con almeno la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

8. Il verbale contenente le proposte e le altre informazioni emerse e discusse nel Collegio di rappresentanza vengono inviate al termine di ogni seduta a tutti i componenti dell'Assemblea.

ART. 6 – LA STRUTTURA OPERATIVA

1. L'Area omogenea può dotarsi di un proprio regolamento interno, disciplinando le modalità di funzionamento, i tempi e i luoghi di riunione e le funzioni di segreteria nonché creare gruppo di lavoro su specifiche tematiche.

2. Con deliberazione del Presidente della Provincia, secondo le previsioni degli atti fondamentali della Provincia stessa, possono essere destinate talune risorse umane e strumentali per il proficuo svolgimento delle attività proprie.